

Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie, per gli effetti dell'articolo 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art 1

Le presenti linee guida costituiscono atto di indirizzo delle attività amministrative relative ai procedimenti riguardanti il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale alle condizioni riportate all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art 2

Il procedimento per il rilascio o il rinnovo di concessione è avviato su iniziativa di parte con la presentazione della relativa istanza corredata della documentazione di cui rispettivamente all'allegato E e all'allegato G del Regolamento Regionale n. 10/2010 opportunamente integrato e/o modificato per quanto disposto all'articolo 40 del citato Regolamento.

L'istanza deve essere presentata - a pena di inammissibilità - entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse.

Art 3

Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno interesse alla utilizzazione della riconosciuta acqua minerale e termale e che abbiano adempiuto alle prescrizioni obbligatorie previste dalla L.R. 8/2008 con riferimento a rapporti pregressi.

I concessionari qualificabili come enti pubblici, qualora chiedano di usufruire della clausola della sub concessione, per affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 29/07/2008 n.8 (*Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*), devono manifestare tale volontà nell'istanza di rilascio/rinnovo della concessione.

Art 4

Ai fini dell'avvio della procedura di rilascio/rinnovo della concessione, la Commissione, istituita ai sensi del successivo art. 7, previa verifica di ammissibilità, provvede a dare comunicazione dei contenuti della stessa al competente ufficio al fine di consentire la pubblicazione dell'avviso della procedura di manifestazione di interesse sul B.U.R.C e sul sito istituzionale della Regione Campania.

La predetta pubblicazione è finalizzata all'acquisizione delle osservazioni e/o opposizione e domande concorrenti. Ulteriore pubblicazione sarà effettuata all'Albo Pretorio dei comuni in cui ricade la concessione per le finalità previste dagli articoli 11 e 15 del Regolamento Regionale 10/2010.

Art 5

Possono presentare domanda in concorrenza, per la stessa concessione, per la quale è stata presentata la prima istanza, i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1094, della L. 205/2017, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla

pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di cui al precedente art. 4 predisposto dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art. 6

La istanza per il rilascio/rinnovo di concessione e le domande in concorrenza devono essere trasmesse alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in plico chiuso e sigillato.

Possono presentare istanza anche soggetti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno l'istanza di partecipazione, la documentazione e gli elaborati tecnici riportati nella stessa istanza, i modelli allegati all'Avviso della procedura e, in ulteriori buste chiuse e sigillate, l'offerta progettuale - gestionale e quella economica.

Gli elaborati tecnici e le correlate relazioni, redatte da tecnici, dovranno essere forniti in 1(una) copia cartacea e su supporto informatico in formato *.dwg* oppure *shapefile* oltre che in *.pdf* originario.

La mancata presentazione della documentazione di cui innanzi, secondo le modalità sopra descritte, comporta la esclusione dalla procedura.

Art. 7

La Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvede a nominare per gli adempimenti necessari alla attuazione della procedura in questione, una Commissione di valutazione, composta da n. 3 componenti appartenenti all'Amministrazione regionale che abbiano competenza nella materia delle acque minerali/termali e di procedure di evidenza pubblica.

Art. 8

In caso di presentazione di domande in concorrenza per la stessa concessione, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse da parte della Commissione di cui al precedente articolo 7 anche in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 comma 1094 della L. 205/2017, si procederà, in relazione alle predette domande in concorrenza, alle relative pubblicazioni finalizzate alle sole eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Art. 9

Le osservazioni ed opposizioni presentate a seguito delle pubblicazioni previste ai precedenti articoli 4 e 8, vengono valutate, prima della effettuazione della procedura valutativa dalla citata commissione. Le valutazioni esperite vengono trasmesse al competente ufficio regionale ai fini delle determinazioni consequenziali – procedibilità della istanza e motivi ostativi - e della comunicazione ai soggetti interessati.

Art.10

Ai fini del rilascio/rinnovo della concessione si applicano i seguenti criteri di valutazione il cui peso ponderale complessivo è pari a 100/100:

- a) **Attuabilità e sostenibilità** del progetto di coltivazione della risorsa: punti 35/100 da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:

- a.1 consistenza, completezza e accuratezza, nonché verificabilità in fase di realizzazione, del programma delle opere e delle attività, degli strumenti, delle metodologie, delle modalità di coltivazione e delle correlate prestazioni, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare delle opere di captazione, che il concorrente si obbliga ad effettuare per una razionale coltivazione del giacimento e dell'efficientamento della capacità e dei sistemi;
- a.2 opere e interventi previsti per la tutela idrogeologica e ambientale dei luoghi e delle aree in cui insistono le pertinenze di concessione e realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale:
 - a.2.1 al trattamento e sversamento delle acque reflue;
 - a.2.2 all'individuazione di iniziative riguardanti l'intera filiera aziendale (concessione – strutture utilizzative) volte alla diminuzione dell'impatto ambientale mediante minore uso del suolo e minore impatto paesaggistico - ambientale;
 - a.2.3 implementazione di metodologie e tecniche rivolte al minore consumo energetico degli impianti e del ciclo produttivo e utilizzo fonti di energia rinnovabile/alternativa finalizzata all'auto-provvigionamento, da valutarsi, a regime, in MWh/anno di produzione in particolare con l'utilizzo come materia associata della stessa acqua destinata all'attività termale;
- b) **Capacità tecniche e professionali:** max. punti 25/100, da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:
 - b.1 esperienza imprenditoriale ed eventuali pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e/o termali, possesso di specifiche certificazioni di qualità attinenti ai processi produttivi da realizzare e di certificazioni finalizzate a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali (ISO, EMAS, ecc.);
 - b.2 Dimensione dell'organico di personale dipendente di cui l'operatore economico concorrente abbia programmato di avvalersi con particolare riferimento all'impegno assunzionale relativo alla forza lavoro in servizio presso il precedente concessionario ed all'esperienza maturata nel campo di interesse dai tecnici di cui si avvale il richiedente;
- c) **Capacità economiche** del richiedente adeguate al progetto di coltivazione proposto, da attribuirsi sulla base del complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, valutato per un quinquennio max punti 20/100;
- d) **crono programma delle attività**, con particolare riferimento ai minori tempi necessari all'avvio dell'attività ritenuti congrui rispetto al programma presentato e comunque tali da consentirne l'inizio entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal rilascio della concessione tenuto anche conto della disponibilità che il richiedente possiede sull'area di richiesta di concessione e, in particolare, sul sito in cui si intende ubicare le pertinenze minerarie: max. punti 10/100;
- e) **disponibilità di un'area o struttura** da utilizzare come stabilimento termale o di imbottigliamento, conformemente agli usi riconosciuti per le acque max. punti 10/100.

Con successivo decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive verranno fissati i punteggi dei sottocriteri di cui alle lettere a) e b).

Le disponibilità richiamate ai punti d) ed e) devono essere comprovate da un contratto regolarmente trascritto o registrato che conceda quantomeno un diritto di godimento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo comodato, locazione o analoghi) stipulato almeno in forma di contratto preliminare e per una durata equivalente a quella per cui è richiesta la concessione.

Gli aspetti sopra richiamati, utili alla valutazione, dovranno essere esplicitati nella documentazione, **“Offerta progettuale – gestionale”**, da presentarsi in busta chiusa e sigillata come indicato al precedente articolo 6.

Art.11

L'apertura delle buste contenenti l'Offerta progettuale – gestionale e quella economica avviene in seduta pubblica ed in data che sarà comunicata ai soggetti concorrenti ammessi alla partecipazione alla procedura.

La Commissione, in seduta riservata, procede con la valutazione di tutti gli elementi acquisiti riportati nella l'Offerta progettuale - gestionale – ed in quella economica, concludendo i lavori con la proposta di formazione della graduatoria finale secondo il punteggio attribuito sulla scorta dei criteri riportati all'articolo 10, procedendo alla comunicazione delle risultanze alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art.12

La procedura si conclude con l'individuazione del soggetto cui è stata attribuita la valutazione più elevata, comunque con un punteggio non inferiore a 60, e con la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della regione Campania e comunicazione ai soggetti partecipanti.

In caso di parità di punteggio, al fine della concessione di coltivazione viene preferito il concorrente che risulta aver offerto la migliore percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di contributo annuo di cui all'articolo 36 della L.R. N. 8/2008 e in caso di ulteriore parità il concorrente accreditato al servizio sanitario nazionale e in caso di ulteriore parità il concorrente che avrà proposto minori tempi per l'avvio dell'attività.

L'aggiudicatario, se diverso dal precedente concessionario, dovrà corrispondere un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili definito nei modi e termini previsti dall'articolo 4 comma 15 della L.R. 8/2008.

La procedura è valida anche in presenza di una sola istanza.

Art.13

Il rilascio/rinnovo della concessione è subordinato alla effettuazione, da parte del soggetto individuato all'esito:

- della eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 8/2008 e del Regolamento Regionale n. 10/2010 (come definite dalle pertinenti norme di riferimento di cui alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e del D.P.R. 357/97 [Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche]), tenendo conto anche dei criteri di cui alle Linee Guida emanate con D.M. 30/03/2015 n.52 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- delle procedure dettate dal Regolamento Regionale 10/2010, articolo 4, comma 6, e articolo 11, comma 6, al fine della acquisizione di ogni altro parere e/o atto di assenso previsto dalla normativa.

Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio.

Ove non dovessero ricorrere le condizioni per procedere al rilascio della concessione al primo soggetto in graduatoria, si procederà con scorrimento della graduatoria.

Art 14

Per quanto non previsto nelle presenti linee Guida si applica la disciplina della L.R. n. 8 del 29 luglio 2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e del Regolamento Regionale n. 10/2010 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente”*, approvato con D.P.G.R.C. n. 95 del 9 aprile 2010.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze in concorrenza ovvero in mancanza di queste ultime dalla scadenza dei termini di pubblicazione della prima istanza in ragione della novità e complessità dello stesso, facendo salvi gli ulteriori tempi necessari per l'espletamento delle Verifiche VIA e VI, ove dovute, e la procedura amministrativa prevista dalla L.R. n. 8 del 29 luglio 2008 ss.mm.ii

Le concessioni in essere da parte degli attuali concessionari, in attuazione dell'art. 25 l.r. n. 15 del 2015 e ss.mm.ii, permangono efficaci per il tempo necessario all'espletamento della presente procedura.